

Roma, 08 giugno 2018

Prot. n. 00024/2018

**Osservazioni dell'Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento  
A.P.S.P. e di singoli Associati**

sulle

**DISPOSIZIONI su ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI in  
MATERIA di ANTIRICICLAGGIO**

**Documento per la consultazione**

**Aprile 2018**

Con riferimento alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l'utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo poste in consultazione dalla Banca d'Italia, allo scopo di attuare le previsioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, si riportano le osservazioni formulate dalla scrivente Associazione e dai suoi Associati.

**PARTE SETTIMA**

**LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO**

**SEZIONE VI - Matrice di determinazione del rischio residuo**

La valutazione del rischio di riciclaggio per ciascuna linea di business avviene sulla base della “matrice di determinazione del rischio residuo” attraverso la combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità.

La suddetta matrice, illustrata alla **SEZIONE VI - Matrice di determinazione del rischio residuo** del testo in consultazione, evidenzia, nelle varie combinazioni, soglie che non appaiono coerenti con i diversi livelli di giudizio assegnabili a “rischio inerente” e “vulnerabilità nel sistema organizzativo e dei controlli”, non essendo noto o illustrato l'effettivo criterio di calcolo del rischio residuo.

Al fine di agevolare l'opera dei destinatari nell'individuazione del rischio residuo per ciascuna linea di business ed anche al fine di consentire una effettiva *compliance* delle disposizioni in consultazione,

1/3

sarebbe necessario ottenere un chiarimento in merito al metodo di calcolo, considerata anche la predeterminazione di soglie oltre le quali dovrebbe essere valutato l'effettivo rischio di riciclaggio.

## **Parte Seconda – Sezione I. Principi generali**

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lg. n. 231/2007, sembra necessario ed opportuno che siano inserite nella Parte Seconda, *Gli assetti organizzativi a salvaguardia dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, le previsioni e i chiarimenti in merito all'obbligo di adozione di procedure di *Whistleblowing*.

### ***Osservazioni***

***Si chiede di confermare se le segnalazioni interne di possibili violazioni alla normativa antiriciclaggio possano confluire attraverso il canale Whistleblowing già predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.***

## **Parte Seconda – Sezione III. Organo con funzione di gestione**

L'organo con funzione di gestione provvede altresì a definire, nell'ambito dei criteri generali approvati dall'organo di supervisione strategica, e formalizzare in un documento *ad hoc*, le scelte che il destinatario intende in concreto compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio. Il documento deve essere analitico e motivato e va portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati.

### ***Osservazioni***

***Si richiede di precisare se il documento ad hoc possa coincidere con la Procedura Antiriciclaggio, adeguatamente aggiornata con le novità introdotte dai nuovi Provvedimenti in materia antiriciclaggio, o se debba essere redatto un ulteriore documento. In caso affermativo, si richiede di specificare come quest'ultimo si debba relazionare con i documenti già predisposti dalla Funzione antiriciclaggio.***

## **Parte Settima – Sezione VIII. Tempi e modalità di conduzione dell'esercizio**

Nel caso di gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata, la capogruppo coordina l'esercizio svolto da ciascuno dei soggetti obbligati appartenenti al gruppo. La capogruppo conduce un proprio distinto esercizio di autovalutazione nel quale dà conto degli esiti dell'esercizio sulle singole entità e valuta la

rilevanza dell'impatto sul livello di rischio residuo del gruppo nel suo complesso dei rischi residui individuati presso le controllate.

***Osservazioni***

***Si chiede di confermare se il requisito sopra-descritto sia applicabile in caso di gruppi che, sebbene non risultino soggetti a vigilanza su base consolidata, siano costituiti da un soggetto destinatario del provvedimento in questione, in quanto sottoposto a vigilanza da parte della Banca d'Italia, e un soggetto destinatario del Decreto legislativo n. 231 del 2007 e sottoposto alla vigilanza di una differente Autorità per diverso oggetto sociale.***

---

Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento

Il Presidente

**Martino Pimpinella**

